



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Il Presidente

Protocollo CRL.2019.0001898 del 28/01/2019

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **IV**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **III**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **I**

e, p.c.

Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL n. 0056 - DI INIZIATIVA CONSILIARE

“Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese. Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”.

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Erba, Forte, Alberti, Violi, Mammi, Fumagalli, Di Marco, Fiasconaro, Piccirillo, Cenci, Degli Angeli, De Rosa, Verni).

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito le Commissioni consiliari **III** e **I** a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente e per conoscenza a questa Presidenza.

Con i migliori saluti.

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

ALESSANDRO FERMI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi
dell'art.24,
del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale)

PROGETTO DI LEGGE N. 0056

di iniziativa dei Consiglieri regionali:

Erba, Forte, Alberti, Violi, Mammì, Fumagalli, Di Marco, Fiasconaro Piccirillo, Cenci, Degli Angeli, De Rosa, Verni.

“Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese. Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”.

PRESENTATO IL 24/01/2019

ASSEGNATO IN DATA 28/01/2019

ALLE COMMISSIONI:

REFERENTE IV

CONSULTIVE III - I

RELAZIONE

Lo Statuto d'autonomia della Lombardia, all'art. 2, c. 4, lettera i), prevede che: “nell'ambito delle sue competenze, la Regione: (...) riconosce l'impresa, nelle sue diverse forme, come fondamento, insieme al lavoro, del sistema economico e produttivo lombardo e come strumento della promozione dello sviluppo territoriale; ne agevola l'attività in costante rapporto con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali; **promuove la responsabilità sociale delle imprese**”.

La Legge Regionale del 19 febbraio 2014 n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), all'art. 3, c. 1, lettera i), prevede che: “La Giunta regionale, in raccordo con il sistema delle autonomie locali, attua la presente legge perseguendo le finalità di cui all'articolo 1, con gli strumenti di cui all'articolo 2, anche: (...) **promuovendo e incentivando lo sviluppo della responsabilità sociale d'impresa** e del rating di legalità, sensibilizzando le aziende sulle ripercussioni delle loro attività in ambito sociale, anche attraverso la redazione di codici etici liberamente assunti dalle imprese aderenti”.

La Legge Regionale 28 settembre 2006 , n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia), all'art. 2, c. 1, lett. f), annovera fra le competenze regionali: “la promozione di sistemi di riconoscimento delle condizioni di **qualità, regolarità e sicurezza del lavoro**, anche attraverso il sostegno a forme di sperimentazione di **nuovi modelli organizzativi e gestionali improntati ai criteri dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale di impresa**,(...)”, collegando chiaramente – come ribadito all'art. 27 c. 3 della stessa legge – le attività di promozione della responsabilità sociale delle imprese alla finalità di “garantire la qualità, la sicurezza e la regolarità delle condizioni di lavoro”.

Il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura 2018-2023, approvato nella seduta consiliare del 10 luglio 2018, individua, tra gli obiettivi prioritari dell'azione di governo, i seguenti:

- In materia di **Industria, PMI e Artigianato**, “L'azione regionale a sostegno dell'impresa e dello sviluppo si concentrerà sulla promozione di politiche a favore di: (...) **sviluppo della responsabilità sociale di impresa** come fattore di competitività, di trasparenza ed equità, con particolare attenzione ai temi del welfare aziendale e della sicurezza sui luoghi di lavoro e del mantenimento dei livelli occupazionali, dello sviluppo sostenibile delle attività economiche e della valutazione dell'impatto sociale, ambientale e territoriale delle stesse; (...) Obiettivo primario sarà il sostegno alla competitività e allo **sviluppo della responsabilità sociale dell'impresa**, manifatturiera e di tutti i settori economici, e del contesto economico per agevolare la creazione, lo sviluppo e il mantenimento di un ecosistema favorevole all'imprenditorialità, con il concorso di tutti gli Assessorati coinvolti, non solo dell'area economica. A tale fine si attuerà quanto previsto dall'art. 8 della l.r. 11/2014, sia nella fase propositiva che di confronto e di monitoraggio degli impatti e degli effetti di azioni e interventi regionali sul sistema delle MPMI.” (pag. 24-25 PRS).
- In materia di **Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**, “Il sistema distributivo lombardo dev'essere sempre più e meglio accompagnato nella sua costante trasformazione, attraverso un'azione di programmazione e di sostegno mirati all'innovazione e alla conservazione delle specificità del terziario di prossimità, storico e di tradizione, per favorire l'equilibrata convivenza tra forme, canali e modelli di impresa distributiva diversi e complementari. Oltre alla declinazione di azioni e progetti specifici per i fattori di competitività trasversali all'intero sistema imprenditoriale lombardo (semplificazione amministrativa, accesso al credito, innovazione, sostegno al capitale umano) saranno adottate misure e iniziative specifiche a favore dell'impresa commerciale, con l'obiettivo di favorire: (...) il sostegno al valore sociale espresso dall'impresa e alle forme di welfare aziendale, anche attraverso iniziative pilota che incentivino le imprese a promuovere e

diffondere, all'interno delle proprie organizzazioni, **lo sviluppo e il consolidamento della Responsabilità Sociale d'Impresa;**" (pag. 28 PRS).

Alla luce dei richiami normativi e della programmazione regionale, risulta fondamentale riconoscere la dimensione strategica della RSI come strumento competitivo per coniugare sviluppo economico aziendale e la creazione di valore sociale, integrare gli obiettivi economici e finanziari con quelli sociali, valorizzare il comportamento responsabile delle aziende nella prevenzione e gestione delle crisi in una logica di accompagnamento, riqualificazione e reimpiego dei propri lavoratori, favorendo una più ampia diffusione sul territorio di iniziative mirate, anche attraverso stanziamenti più congrui di risorse e secondo tempistiche meno restrittive, nell'ottica di promuovere, sostenere e diffondere lo sviluppo ed il consolidamento della responsabilità sociale delle organizzazioni nelle imprese lombarde e di promuovere l'occupazione, migliorare la qualità, la sicurezza e la regolarità del lavoro su tutto il territorio regionale.

Tuttavia, nonostante il tema della "responsabilità sociale delle imprese" sia più volte richiamato all'interno della normativa e riproposto nella programmazione regionale, la Regione Lombardia, a differenza di altre Regioni, non ha ancora introdotto a livello legislativo una disciplina organica della materia.

Gli emendamenti e le proposte presentate dagli scriventi, sia in occasione delle recenti modifiche alla l.r. 22/2006 "Il mercato del lavoro in Lombardia" con l'approvazione della legge regionale 4 luglio 2018, n. 9, sia in sede di Assestamento al bilancio 2018-2020, non sono state accolte né adeguatamente valutate e, pertanto, si ritiene opportuno e necessario presentare un progetto di legge ad hoc che intervenga a disciplinare in maniera organica la materia e costituisca punto di riferimento per lo sviluppo di specifiche azioni regionali.

Il presente progetto di legge apporta modifiche alla l.r. 22/2006, inserendo un nuovo capo dedicato alla "responsabilità sociale delle imprese", composto da due articoli su finalità e interventi.

La nuova disciplina mira a favorire lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese come strumento per promuovere l'innalzamento della qualità del lavoro, il miglioramento della competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale, anche mediante l'integrazione volontaria delle problematiche sociali ed ambientali nelle attività produttive e commerciali.

Sono previste misure regionali di incentivazione e di sostegno rivolte alle imprese, per la realizzazione di una serie di interventi, in accordo con gli altri enti territoriali e in collaborazione con i vari portatori di interesse (organizzazioni sindacali e datoriali, associazioni per la tutela dell'ambiente, dei consumatori, del terzo settore, ordini e collegi professionali, camere di commercio, organismi di ricerca ed altri enti pubblici e privati).

In particolare, gli interventi saranno diretti: alla promozione di sistemi di riconoscimento delle condizioni di qualità, regolarità e sicurezza del lavoro, anche attraverso la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali; alla diffusione di codici di condotta e di bilanci sociali ed ambientali che evidenzino le ripercussioni delle attività produttive e commerciali in ambito sociale e ambientale; alla formazione, informazione e sensibilizzazione sui temi della responsabilità sociale d'impresa, rivolti anche a consumatori e grandi acquirenti; a sostenere l'acquisizione da parte degli imprenditori di marchi di qualità sociale ed ambientale, nonché la sperimentazione di strumenti di misurazione e certificazione della qualità; a favorire nei processi produttivi l'implementazione di nuove tecnologie per il miglioramento delle performance ambientali e di tutela della sicurezza sul lavoro; interventi mirati al contrasto del lavoro minorile, anche in collaborazione con il Garante regionale per l'infanzia, e alla realizzazione di condizioni migliorative per la piena integrazione lavorativa delle persone con disabilità.

La Regione dovrà farsi carico inoltre di promuovere, anche nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti pubblici, il perseguimento degli interessi sociali ed ambientali, incentivando nell'esercizio dell'attività economica l'assolvimento della funzione sociale da parte delle imprese, in modo da assicurare che, nel rispetto della libertà d'iniziativa economica privata, l'attività di impresa non si svolga "in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana", in attuazione dell'art. 41 della Costituzione.

È prevista altresì la promozione di accordi con le parti sociali e le pubbliche amministrazioni (fra cui, in particolare, le Aziende sanitarie, gli Enti con funzioni di vigilanza sul lavoro e gli Istituti nazionali

previdenziali ed assicurativi), volti a sostenere la corretta applicazione della normativa sui rapporti di lavoro, a favorire il miglioramento della qualità, tutela, sicurezza del lavoro e delle condizioni lavorative e a definire modalità concertate di verifica e controllo sul rispetto della normativa in materia.

La Regione dovrà orientare le misure di incentivazione e sostegno verso quelle imprese che siano in condizioni di poter garantire la concreta attuazione degli interventi previsti. Per assicurare una maggiore effettività, viene riconosciuto alla Regione il potere di revocare gli incentivi concessi, con l'obbligo per i beneficiari di restituire quanto percepito, nei casi in cui gli interventi non siano stati realizzati o siano stati realizzati a condizioni diverse da quelle stabilite da norme di legge o di contratto collettivo.

ARTICOLATO

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 22/2006)

1. Alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 27, è aggiunto il seguente:

“CAPO VIII-bis

RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

Art. 27-bis (Finalità)

1. La Regione, in conformità con gli obiettivi e gli orientamenti dell'Unione europea, promuove la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per l'innalzamento della qualità del lavoro, il consolidamento ed il potenziamento delle competenze professionali, la diffusione delle conoscenze, il miglioramento della competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale, favorendo altresì l'integrazione volontaria delle problematiche sociali ed ambientali nelle attività produttive e commerciali anche nei rapporti con i soggetti che possono interagire con le imprese medesime.

Art. 27-ter (Interventi)

1. La Regione, anche in accordo con le Province e la Città metropolitana di Milano, adotta i principi della responsabilità sociale delle imprese nei programmi e negli indirizzi per l'occupazione e persegue le finalità di cui all'articolo 27-bis attraverso le proprie programmazioni ed il sostegno ad iniziative promosse, anche mediante intese e sperimentazioni locali, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, da imprese, associazioni per la tutela dell'ambiente, dei consumatori, del terzo settore, associazioni, ordini e collegi professionali, camere di commercio, organismi di ricerca ed altri enti pubblici e privati.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione adotta misure di incentivazione e di sostegno rivolte alle imprese, anche in accordo con le Province e la Città metropolitana di Milano e in raccordo con i soggetti di cui al comma 1, per la realizzazione di interventi:

a) diretti alla promozione di sistemi di riconoscimento delle condizioni di qualità, regolarità e sicurezza del lavoro, anche attraverso il sostegno a forme di sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali

improntati ai criteri dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale di impresa, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della presente legge;

b) diretti all'adozione da parte delle imprese di codici di condotta e di documenti, quali i bilanci sociali ed ambientali, che evidenzino, mediante procedure che producano esiti certificabili, le ripercussioni delle attività produttive e commerciali in ambito sociale e ambientale e l'assunzione della responsabilità sociale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività);

c) per l'acquisizione, da parte dei soggetti indicati alla lettera b), di marchi di qualità sociale ed ambientale diffusi a livello europeo ed internazionale;

d) di sperimentazione di strumenti di misurazione e certificazione della qualità sociale ed ambientale, come i sistemi di gestione;

e) diretti all'implementazione sui processi produttivi di nuove tecnologie per il miglioramento delle performance ambientali e di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro;

f) di informazione e formazione sui temi della responsabilità sociale delle imprese;

g) di informazione e pubblicizzazione delle buone prassi e delle esperienze realizzate, con particolare riferimento alle misure di cui alle lettere a), b), c) d) e), anche rivolti alla filiera produttiva;

h) di sensibilizzazione dei consumatori e rivolti a favorire la partecipazione attiva delle loro associazioni alle misure di cui al presente capo;

i) di sensibilizzazione dei grandi acquirenti in ordine ai temi della responsabilità sociale;

l) di sperimentazione diretti a realizzare condizioni migliorative per la piena integrazione lavorativa delle persone con disabilità, o di impiego in misura aggiuntiva, in attuazione della legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 (Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate);

m) rivolti al contrasto del lavoro minorile, anche mediante specifici interventi per l'adempimento dell'obbligo formativo, favorendo il pieno rispetto delle convenzioni internazionali in materia, come elemento comune alle azioni di cui alle lettere precedenti, anche in collaborazione con il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

3. La Regione persegue l'introduzione e la diffusione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale, di interessi sociali ed ambientali nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti pubblici, anche attraverso l'attuazione delle misure previste dalla Legge Regionale 24 novembre 2017, n. 26 (Disposizioni per promuovere la stabilità dei lavoratori tramite l'adozione di clausole sociali nei bandi di gara regionali).

4. La Regione promuove accordi fra le parti sociali, a livello settoriale o territoriale, diretti a sostenere un utilizzo della normativa sui rapporti di lavoro e degli strumenti contrattuali orientato verso il miglioramento della qualità del lavoro e degli strumenti di tutela e di sicurezza delle condizioni lavorative, nonché accordi fra le amministrazioni pubbliche, in particolare con le Aziende sanitarie titolari delle competenze di vigilanza sulla sicurezza, gli Enti con funzioni di vigilanza sul lavoro e gli Istituti nazionali previdenziali ed assicurativi, diretti:

a) alla tutela ed al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese;

b) alla definizione di modalità di verifica e controllo del rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro.

5. Con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono definite le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente capo ed al capo VIII. Con lo stesso provvedimento è altresì prevista la revoca degli incentivi concessi ai sensi del comma 2, con obbligo di restituzione di quanto percepito da parte dei beneficiari, nei casi in cui gli interventi previsti non siano stati interamente realizzati o siano stati realizzati a condizioni diverse da quelle stabilite da norme di legge o di contratto collettivo.”

b) dopo il comma 11bis dell'articolo 36 è aggiunto il seguente:

“11ter. Alle spese connesse all'attuazione degli interventi di cui al capo VIII-bis e al capo VIII, quantificate in euro 10.000.000,00 per il triennio, si provvede con le risorse già allocate alla missione 14 "Sviluppo Economico e Competitività", programma 1 "Industria, PMI e artigianato" e programma 2 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori" - Titolo I "Spese correnti" e Titolo II "Spese in conto capitale" del bilancio regionale 2018-2020.”

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

**PDL “Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese.
Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”**

Allegato – scheda di accompagnamento ai sensi dell’art. 81, comma 2, Regolamento generale

(1) intervento	(2) referimento pdl art 1 comma 1	(3) spesa ex art. 22 Lr. 34/78	(4) natura spesa Corrente/ conto capitale titolo	5 (A) quantificazione spesa			6 (B) copertura finanziaria				
				missione – programma	importo 2018	importo 2019	importo 2020	missione – programma	importo 2018	importo 2019	importo 2020
Misure di incentivazione e sostegno rivolte alle imprese per l’attuazione degli interventi di cui al capo VIII-bis ed al capo VIII	Art. 1		Corrente	Cod. missione 14				Cod. missione 14			
				Cod. prog.1	500.000,00 90.000,00	500.000,00 80.000,00	500.000,00 80.000,00	Cod. prog.1	500.000,00 90.000,00	500.000,00 80.000,00	500.000,00 80.000,00
				Cod.prog. 2				Cod. prog.2			
	Art. 1		Capitale	Cod. missione 14				Cod. missione 14			
				Cod. prog.1	2.500.000,00 250.000,00	2.500.000,00 250.000,00	2.500.000,00 250.000,00	Cod. prog.1	2.500.000,00 250.000,00	2.500.000,00 250.000,00	2.500.000,00 250.000,00
				Cod.prog. 2				Cod. prog.2			